



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 dicembre 2023
(OR. en)

16405/23
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0448(COD)**

**VETER 110
AGRI 792
AGRILEG 338
CODEC 2409
IA 357**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 dicembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 770 final ANNEXES 1 to 6
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 770 final ANNEXES 1 to 6.

All.: COM(2023) 770 final ANNEXES 1 to 6



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2023
COM(2023) 770 final

ANNEXES 1 to 6

ALLEGATI

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica
il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del
Consiglio**

{SEC(2023) 397 final} - {SWD(2023) 399 final} - {SWD(2023) 401 final} -
{SWD(2023) 402 final}

ALLEGATO I

NORME TECNICHE PER GLI ANIMALI TERRESTRI

di cui agli articoli 2, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 30, 33, 40, 44 e 47

CAPO I IDONEITÀ AL TRASPORTO

1. Gli animali terrestri non sono considerati idonei al trasporto se:
 - a) presentano lesioni o sono malati;
 - b) presentano problemi fisiologici o patologie;
 - c) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
 - d) mostrano segni di cachessia o grave disidratazione;
 - e) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
 - f) sono femmine gravide che hanno superato l'80 % del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti;
 - g) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;
 - h) sono vitelli di meno di cinque settimane e di peso inferiore a 50 kg, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;
 - i) sono cani e gatti di meno di 12 settimane;
 - j) sono conigli di meno di 48 ore;
 - k) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna.
2. Salvo se accompagnati dalla madre, i seguenti animali non sono considerati idonei ai lunghi viaggi:
 - a) equini, se di età inferiore a quattro mesi;
 - b) suinetti, se di peso corporeo inferiore a 10 kg.
3. In deroga al punto 1, lettere a) e b), gli animali possono essere considerati idonei al trasporto se:
 - a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali;
 - b) sono trasportati sotto supervisione veterinaria a fini di o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria e il trasporto non causa agli animali sofferenze o maltrattamenti inutili;
 - c) sono animali che sono stati sottoposti a procedure chirurgiche veterinarie, a condizione che le ferite non sanguinino e che siano adottate misure per ridurre al minimo il contatto fisico con la ferita.

Ai fini della lettera a), nei casi dubbi si deve chiedere un parere veterinario.
4. Gli equini non domati non sono considerati idonei al trasporto per lunghi viaggi.

7. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso. Essi devono ricevere immediatamente un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.
8. Non è ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che ciò non sia necessario per assicurare il benessere degli animali e l'incolumità degli operatori e unicamente sotto la supervisione di un veterinario.
9. Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non sono accompagnate dalla loro progenie, devono essere munte a intervalli non superiori alle 12 ore.
10. Cani e gatti sono considerati idonei al trasporto una volta che abbiano completato i trattamenti veterinari preventivi necessari per la prevenzione di malattie legate allo stress e malattie specifiche delle specie.

CAPO II

MEZZI DI TRASPORTO

1. Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto e i contenitori

- 1.1. I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature devono essere progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da:
 - a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
 - b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;
 - c) essere puliti e disinfettati;
 - d) evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;
 - e) assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate;
 - f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;
 - g) fornire una superficie d'impiantito antisdrucchiolo;
 - h) presentare una superficie d'impiantito che riduca al minimo la fuoriuscita di urina o feci, ove pertinente per le specie trasportate;
 - i) fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.
- 1.2. Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli deve essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione efficace sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta o seduta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.
- 1.3. Gli animali selvatici devono essere accompagnati dai seguenti documenti:
 - a) una nota indicante che gli animali sono selvatici, timorosi o pericolosi;

- b) istruzioni scritte circa l'alimentazione, l'abbeveraggio ed eventuali cure speciali richieste.
- 1.4. I divisori devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere progettate per poter funzionare in modo rapido e agevole.
- 1.5. I suinetti di peso inferiore a 10 kg, gli agnelli di peso inferiore a 20 kg, i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi devono disporre di lettiera o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, del tempo di viaggio e delle condizioni meteorologiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato dell'urina e delle feci in modo che gli animali rimangano puliti e asciutti per tutta la durata del viaggio.
- 2. Disposizioni aggiuntive per il trasporto su strada o su rotaia di equini, bovini, ovini, caprini e suini**
- 2.1. I veicoli utilizzati per il trasporto di animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi, eccetto qualora gli animali siano trasportati in contenitori contrassegnati in conformità del punto 4.1.
- 2.2. I veicoli stradali devono recare attrezzature adeguate per il carico e lo scarico degli animali.
- 2.3. All'atto di comporre i convogli ferroviari e durante tutti gli altri movimenti dei vagoni si devono adottare tutte le precauzioni per evitare di imprimere scossoni ai vagoni contenenti animali.
- 2.4. Se il trasporto su rotaia è destinato a durare più di tre ore, deve essere disponibile un mezzo di abbattimento adeguato alle specie, corredato di istruzioni scritte sul suo utilizzo per gli animali trasportati, fornite in una lingua comprensibile per i guardiani.
- 2.5. I veicoli che trasportano cani e gatti devono essere dotati di sensori di temperatura e umidità funzionanti.
- 3. Disposizioni aggiuntive per il trasporto su navi traghetto**
- 3.1. Prima del caricamento su una nave traghetto il comandante deve assicurarsi che:
 - a) nei ponti interni la nave sia dotata di sistemi di ventilazione forzata nonché di un sistema di allarme e di una fonte secondaria di energia in caso di guasto;
 - b) i veicoli siano caricati su ponti interni solo se i sistemi di ventilazione forzata e il sistema di allarme sono in buone condizioni di funzionamento;
 - c) sui ponti aperti sia garantita un'adeguata protezione dall'acqua marina.
- 3.2. I veicoli stradali e i vagoni ferroviari possono essere caricati sulle navi solo se dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati alla nave. I veicoli stradali e i vagoni ferroviari devono essere fissati alla nave prima dell'inizio del viaggio via mare, per evitare che siano spostati dai movimenti della nave.
- 3.3. Il comandante deve assicurarsi che:
 - a) i veicoli siano caricati in modo da lasciare uno spazio libero di almeno 1 m su entrambi i lati dei veicoli;

- b) i conducenti e i guardiani abbiano accesso al ponte destinato al trasporto dei veicoli in modo tale da poter effettuare controlli e provvedere all'alimentazione e all'accudimento degli animali.

4. Disposizioni aggiuntive per il trasporto in contenitori

- 4.1. I contenitori utilizzati per il trasporto di animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e devono recare l'indicazione della parte alta del contenitore.
- 4.2. Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre mantenuti in posizione verticale e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori devono essere fissati prima dell'inizio del viaggio in modo da evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto.
- 4.3. I contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto su cui devono essere caricati.

CAPO III PRATICHE DI TRASPORTO

1. Disposizioni generali

- 1.1. Si deve prestare debita attenzione all'esigenza di determinate categorie di animali, quali gli animali selvatici, di abituarsi al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio previsto.
- 1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.

2. Carico e scarico

- 2.1. Le strutture per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito, devono essere progettate, costruite, mantenute e usate in modo da:
 - a) prevenire lesioni e sofferenze e ridurre al minimo l'agitazione e il distress durante gli spostamenti degli animali e assicurarne l'incolumità;
 - b) garantire che le superfici non siano scivolose e che siano previste protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali;
 - c) essere pulite e disinfettate.
- 2.2. Le rampe di carico non devono avere una pendenza superiore a un angolo di:
 - a) 20° (il 36,4 % rispetto all'orizzontale) per i suini, i vitelli e i cavalli;
 - b) 26° 35' (il 50 % rispetto all'orizzontale) per gli ovini, i caprini e i bovini diversi dai vitelli.

Le rampe devono avere un pavimento antisdrucciolevole ed essere dotate di assi trasversali per le zampe e di protezioni laterali.

- 2.3. Le piattaforme di sollevamento e i piani superiori devono essere muniti di barriere di protezione che impediscono la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico.

- 2.4. Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali devono essere posizionate in modo da non causare sofferenze agli animali.
- 2.5. Durante le operazioni di carico e scarico deve essere assicurata un'illuminazione appropriata per evitare che gli animali oppongano resistenza e per consentire agli addetti di individuare eventuali problemi di benessere degli animali, quali zoppia, lesioni, scivolamento o caduta degli animali, o di individuare attrezzature difettose.
- 2.6. Quando i contenitori con gli animali sono caricati uno sull'altro su un mezzo di trasporto, si devono adottare le precauzioni necessarie:
- a) per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, nel caso del pollame, dei conigli e degli animali da pelliccia, per limitare tale situazione;
 - b) per assicurare la stabilità dei contenitori;
 - c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.

3. Trattamento degli animali

- 3.1. È vietato:
- a) percuotere o dare calci agli animali;
 - b) comprimere parti del corpo degli animali in modo tale da causare loro sofferenze inutili;
 - c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;
 - d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame e i conigli), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;
 - e) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze;
 - f) ostruire il passaggio di un animale spinto o condotto in qualsiasi luogo in cui gli animali sono manipolati.
- 3.2. Quando gli animali si spostano in gruppo è vietato l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. L'uso di tali strumenti è consentito soltanto:
- a) su bovini o suini di peso vivo superiore a 80 kg, e
 - b) quando l'animale rifiuta di spostarsi senza motivi evidenti.
- Le scariche devono essere trasmesse per un massimo di due volte, non devono durare più di un secondo e devono essere applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori.
- 3.3. Quando necessario i centri di raccolta e i posti di controllo devono fornire dispositivi per legare gli animali. Gli animali non abituati ad essere legati devono restare slegati.
- 3.4. Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali né con le zampe legate assieme. Ai vitelli e ai cani non deve essere messa la museruola. Gli equini di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per gli equini non domati.
- 3.5. Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:
- a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di trasporto normali;
 - b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;

- c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione e da permettere di liberare rapidamente gli animali;
 - d) di lunghezza sufficiente e utilizzati in modo da consentire agli equini di abbassare la testa al di sotto dell'altezza del garrese.
- 3.6. Al momento del carico o dello scarico di volatili devono essere prese disposizioni tali da garantire che i volatili siano tenuti capovolti per il minor tempo possibile.
- 3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti per due zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.

4. Separazione

- 4.1. I seguenti animali devono essere manipolati e trasportati separatamente:
- a) animali di specie diverse;
 - b) animali di taglia o età significativamente diverse;
 - c) verri o stalloni adulti da riproduzione;
 - d) maschi sessualmente maturi e femmine;
 - e) animali con corna e animali senza corna;
 - f) animali reciprocamente ostili;
 - g) animali legati e animali slegati.
- 4.2. Il punto 4.1, lettere a), b), c) ed e), non si applica qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione provochi distress o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.

5. Durante il trasporto

- 5.1. Lo spazio disponibile per quanto concerne le specie di animali e i mezzi di trasporto deve corrispondere almeno alle cifre riportate al capo VII.
- 5.2. Gli equini non devono essere trasportati in veicoli a più piani, a meno che gli animali non siano caricati al piano inferiore senza che vi siano altri animali ai piani superiori.
- 5.3. Gli equini non domati non devono essere trasportati in gruppi di più di quattro animali.
- 5.4. Si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del numero e tipo degli animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere posizionati in modo tale da non impedirne la ventilazione.
- 5.5. Gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere la possibilità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e in particolare secondo quanto enunciato al capo V.

6. Altezza verticale minima

- 6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, l'altezza verticale minima durante il trasporto deve corrispondere alla seguente formula:

$$H = W \times 1,17 + 20$$

dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.

- 6.2. Per gli ovini lo spazio al di sopra del punto più alto dell'animale più alto deve essere di almeno 15 cm nei veicoli con ventilazione meccanica e di 30 cm nei veicoli con ventilazione naturale.
- 6.3. Per gli equini l'altezza interna minima di un compartimento deve superare di almeno 75 cm l'altezza al garrese dell'animale più alto.
- 6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale o quando cambiano posizione.
- 6.5. Per i conigli da macello l'altezza del contenitore deve essere sufficiente a garantire che i conigli possano sedersi con le orecchie tese.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER LE NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI BESTIAME E LE NAVI PORTACONTENITORI

- 1. Prescrizioni relative alla costruzione e alle attrezzature delle navi adibite al trasporto di bestiame**
 - 1.1. La resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti deve essere appropriata agli animali trasportati. I calcoli relativi alla resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti devono essere verificati durante la costruzione o conversione della nave adibita al trasporto di bestiame da una società di classificazione riconosciuta dall'autorità competente.
 - 1.2. I compartimenti in cui gli animali saranno trasportati devono essere dotati di un sistema di ventilazione forzata di capacità sufficiente a cambiare l'intero volume dell'aria secondo le seguenti regole:
 - a) 40 cambiamenti d'aria all'ora se il compartimento è totalmente chiuso e l'altezza libera è inferiore o pari a 2,30 metri;
 - b) 30 cambiamenti d'aria all'ora se il compartimento è totalmente chiuso e l'altezza libera è superiore a 2,30 metri;
 - c) 75 % della pertinente capacità di cui sopra se il compartimento è parzialmente chiuso.
 - 1.3. La capacità di stoccaggio o di produzione di acqua dolce deve essere appropriata per soddisfare le prescrizioni in materia di acqua stabilite al capo VI, tenendo conto del numero massimo e del tipo di animali da trasportare e della durata massima del viaggio previsto.
 - 1.4. Il sistema di abbeveraggio deve essere in grado di fornire continuamente acqua dolce in ciascuno spazio riservato agli animali e devono essere disponibili abbeveratoi sufficienti ad assicurare che tutti gli animali abbiano un accesso agevole e costante all'acqua. Deve essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare l'erogazione di acqua in caso di guasto del sistema primario.

- 1.5. Il sistema di drenaggio deve essere di capacità appropriata per drenare i fluidi dai recinti e dai ponti in qualsiasi condizione. I condotti e le canalette devono raccogliere i fluidi in pozzi o serbatoi dai quali il liquame possa essere scaricato mediante pompe o espulsori. Deve essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare il drenaggio in caso di guasto del sistema primario.
- 1.6. Gli spazi riservati agli animali, i corridoi e le rampe che danno accesso ad essi devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente. Deve essere disponibile un'illuminazione d'emergenza in caso di guasto dell'impianto elettrico principale. Devono essere anche disponibili sufficienti lampade portatili per consentire al guardiano un'adeguata ispezione e cura degli animali.
- 1.7. In tutti gli spazi riservati agli animali deve essere installato un adeguato sistema antincendio e le attrezzature antincendio in tali spazi devono essere conformi alle più recenti norme della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) per quanto concerne prevenzione, rilevamento ed estinzione degli incendi.
- 1.8. I seguenti sistemi destinati agli animali devono essere muniti di un sistema di monitoraggio, controllo e allarme ubicato nella timoniera:
 - a) ventilazione;
 - b) fornitura d'acqua dolce e drenaggio;
 - c) illuminazione;
 - d) ove necessario, produzione di acqua dolce.
- 1.9. La fonte principale di energia deve essere sufficiente per fornire in continuazione corrente elettrica ai sistemi destinati agli animali di cui ai punti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6 durante le operazioni normali della nave adibita al trasporto di bestiame. Una fonte secondaria di energia deve essere sufficiente a sostituire la fonte principale per un periodo continuativo di tre giorni.
- 1.10. Le navi adibite al trasporto di bestiame devono essere dotate di un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate, con istruzioni scritte in una lingua comprensibile per i guardiani.

2. Riserva di alimenti e acqua sulle navi adibite al trasporto di bestiame o sulle navi che trasportano contenitori per animali di grandi dimensioni

Le navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano animali in contenitori per animali di grandi dimensioni devono recare, dal momento della partenza, sufficiente lettiera come pure alimenti e acqua sufficienti per coprire il fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua di cui alla tabella 1 per il viaggio previsto, più una scorta di lettiera, alimenti e acqua sufficiente per almeno sette giorni.

Tabella

Fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua per le navi adibite al trasporto di bestiame o per le navi portacontenitori

Categoria	Alimenti (in % del peso vivo dell'animale)	Acqua dolce (in % del peso vivo

	Foraggio	Alimenti concentrati	dell'animale)
Bovini ed equini	2	1,6	10
Ovini	2	1,8	
Suini	—	3	

Il foraggio può essere rimpiazzato da alimenti concentrati e viceversa. Tuttavia occorre prestare debita attenzione alla necessità di talune categorie di animali di abituarsi al cambio di alimentazione in relazione alle esigenze del loro metabolismo.

CAPO V

TEMPI DI VIAGGIO, TEMPERATURE, PERIODI DI RIPOSO E INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE

1. Animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina

- 1.1. I guardiani o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a 4 ore e mezza per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.
- 1.2. I guardiani o i conducenti devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina acqua ad libitum durante il viaggio o durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta e quando gli animali sono stati scaricati. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.

2. Uccelli domestici e conigli trasportati in contenitori

- 2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate.
- 2.2. I tempi massimi di viaggio sono definiti come segue:
 - a) 12 ore, compresi i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o
 - b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro 48 ore dalla schiusa dell'uovo;
 - c) 24 ore per i conigli adulti da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;
 - d) 10 ore per le galline ovaiole a fine carriera, compresi i tempi di carico e scarico.

- 2.3. Deve essere garantito il comfort termico secondo le seguenti regole:
- a) se la temperatura prevista nel luogo di partenza e nel luogo di destinazione nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi è inferiore a 10°C, i conigli e gli uccelli domestici diversi dalle galline ovaiole a fine carriera devono essere trasportati solo in veicoli protetti dall'esposizione a venti freddi;
 - b) le galline ovaiole a fine carriera non devono essere trasportate se non è possibile garantire temperature di almeno 15°C all'interno dei veicoli.

3. Cani e gatti

- 3.1. I cani e i gatti adulti trasportati devono essere nutriti a intervalli non superiori a 24 ore. I cuccioli di cane e di gatto fino all'età di sei mesi devono essere nutriti a intervalli non superiori a otto ore. L'acqua deve essere disponibile ad libitum o fornita a intervalli non superiori a quattro ore.
- 3.2. A bordo devono essere presenti istruzioni scritte sulla somministrazione di alimenti e acqua, disponibili in una lingua comprensibile per il guardiano.
- 3.3. Le temperature devono essere adattate in caso di trasporto di razze o tipi brachicefali e di cani e gatti con mantello estremo, come nel caso delle razze con sottopelo spesso e delle razze senza pelo.

4. Altre specie

Specie diverse da quelle elencate ai punti da 1 a 3 devono essere trasportate conformemente alle istruzioni scritte sulla somministrazione di alimenti e acqua e tenendo conto delle eventuali cure specifiche necessarie.

CAPO VI

DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER I LUNGI VIAGGI DI EQUIDI DOMESTICI E DI ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA E SUINA E DI CANI E GATTI

1. Tetto

Il mezzo di trasporto deve essere attrezzato con un tetto di colore chiaro e deve essere adeguatamente isolato.

2. Pavimento e lettiera

Gli animali devono disporre di una lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, del tempo di viaggio e delle condizioni meteorologiche. Il materiale deve consentire l'assorbimento dell'urina e delle feci in modo che gli animali rimangano puliti e asciutti per tutta la durata del viaggio.

3. Alimentazione

- 3.1. I mezzi di trasporto devono recare una quantità sufficiente di alimenti appropriati affinché gli animali non mostrino segni di fame o di affaticamento. Gli alimenti

devono essere protetti dalle condizioni meteorologiche e da contaminanti come polvere, carburante, gas di scarico e urina e escrementi di animali.

- 3.2. Allorché per nutrire gli animali sia necessaria un'attrezzatura specifica, tale attrezzatura deve essere presente sul mezzo di trasporto.
- 3.3. Quando si usa un'attrezzatura di somministrazione degli alimenti come previsto al punto 3.2, questa deve essere progettata in modo tale da poter essere, ove necessario, fissata al mezzo di trasporto per evitarne il capovolgimento. Quando il mezzo di trasporto è in movimento e l'attrezzatura non è in uso, questa deve essere sistemata separatamente dagli animali.

4. Divisori

- 4.1. Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all'acqua.
- 4.2. I divisori devono essere costruiti in modo tale da poter essere sistemati in diverse posizioni per far sì che la dimensione del compartimento possa essere adattata a requisiti specifici, nonché al tipo, alle dimensioni e al numero degli animali.

5. Riserva d'acqua per il trasporto su strada, su rotaia o in contenitori per animali di grandi dimensioni

- 5.1. Il mezzo di trasporto e i contenitori per animali di grandi dimensioni devono essere dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale possa abbeverarsi.
- 5.2. I dispositivi di abbeveraggio devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.
- 5.3. La capacità totale dei serbatoi d'acqua deve essere almeno pari all'1,5 % del carico utile massimo del mezzo di trasporto. I serbatoi d'acqua devono essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere dotati di un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua. Essi devono essere collegati ad abbeveratoi situati nei compartimenti e devono essere mantenuti in buone condizioni di funzionamento.
- 5.4. È possibile derogare al punto 5.3 per i contenitori per animali di grandi dimensioni utilizzati esclusivamente su navi in grado di erogare acqua dai propri serbatoi di acqua.

6. Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada

- 6.1. I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi siano in grado di funzionare per almeno sei ore.
- 6.2. Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione uniforme dell'aria in tutto il veicolo.

CAPO VII

SPAZIO DISPONIBILE PER IL TRASPORTO SU STRADA, SU ROTAIA O VIA MARE

1. Lo spazio disponibile per il trasporto su strada, su rotaia o via mare, compreso il trasporto in contenitori, è calcolato mediante la seguente equazione allometrica:

$$A = kW^{(2/3)},$$

dove: A=superficie per animale [m² o cm² per il trasporto di volatili e conigli in contenitori], W=peso vivo [kg], k= valore k (specifico per specie/categoria, come indicato nelle tabelle che seguono).

2. Lo spazio disponibile in termini di superficie per animale [m²] durante il trasporto su strada, su rotaia o via mare deve corrispondere almeno alle cifre seguenti:

	A	B	C	D
Peso vivo	Suini	Equidi	Bovini	Ovini e caprini
medio [in kg]	k=0,027	k=0,029	k=0,034	k=0,037
25	0,23			0,32
50	0,37	0,40	0,46	0,50
75	0,48	0,52	0,60	0,66
100	0,58	0,63	0,73	0,80
125	0,68	0,73	0,85	
150	0,76	0,82	0,96	
175	0,84	0,91	1,06	
200	0,92	1,00	1,16	
225	1,00	1,08	1,26	
250	1,07	1,16	1,35	
275	1,14	1,23	1,44	
300	1,21	1,31	1,52	
325	1,28	1,38	1,61	
350	1,34	1,45	1,69	
375	1,40	1,52	1,77	
400	1,47	1,59	1,85	
450		1,71	2,00	
500		1,84	2,14	
550		1,96	2,28	
600		2,08	2,42	
650		2,19	2,55	

700	2,30	2,68
750	2,41	2,81
800	2,52	2,93
850		3,05
900		3,17
950		3,29
1 000		3,40

3. Lo spazio disponibile in termini di superficie per animale [cm²] per il pollame e i conigli trasportati in contenitori deve corrispondere almeno alle cifre seguenti:

	E	F
Peso vivo	pollame	conigli
approssimativo	k=290	k=270
1	290	270
1,5	380	354
2	460	429
2,5	534	497
3	603	562
3,5	669	622
4	731	680
4,5	790	736
5	848	789

4. Gli equini diversi dai cavalli non domati e dalle femmine con i loro puledri devono essere trasportati in stalli individuali.

La lunghezza dello stallo individuale deve superare di almeno 40 cm la lunghezza del corpo dell'equino misurata dalla coda al naso, mentre il collo è parallelo al suolo, e di ulteriori 50 cm se è prevista l'alimentazione da una rete per fieno durante il transito.

La larghezza dello stallo individuale deve superare complessivamente di almeno 40 cm quella dell'animale nel suo punto più largo.

ALLEGATO II

CONDIZIONI SPECIFICHE PER IL TRASPORTO DI ANIMALI ACQUATICI

di cui agli articoli 2, 18, 33, 44 e 47

1. Progettazione e manutenzione del mezzo di trasporto

- 1.1 I mezzi di trasporto e i contenitori utilizzati per il trasporto di animali acquatici devono essere adeguati alle specie, alle dimensioni, al peso e al numero degli animali da trasportare.
- 1.2 I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere mantenuti in buone condizioni meccaniche e strutturali per evitare che eventuali danni al veicolo possano incidere, direttamente o indirettamente, sul benessere degli animali acquatici trasportati.
- 1.3 I mezzi di trasporto e i contenitori devono assicurare un'adeguata circolazione dell'acqua e devono essere dotati delle attrezzature per l'ossigenazione necessarie per far fronte al variare delle condizioni durante il viaggio e per soddisfare i bisogni degli animali trasportati, compresa la chiusura delle valvole nelle barche vivaio per motivi di biosicurezza.
- 1.4 Gli animali acquatici devono essere accessibili per le ispezioni durante il viaggio in modo che sia possibile valutarne lo stato di benessere.
- 1.5 I mezzi di trasporto e i contenitori devono consentire la verifica e il monitoraggio dei parametri pertinenti e l'adozione di misure correttive, se del caso.

2. Trattamento degli animali

- 2.1 Gli animali acquatici non devono essere sollevati dalle branchie.
- 2.2 Le attrezzature impiegate per la manipolazione devono essere progettate, costruite e mantenute in modo da ridurre al minimo le lesioni fisiche.

3. Acqua

- 3.1 Gli operatori devono garantire una qualità dell'acqua appropriata a seconda delle specie trasportate e del metodo di trasporto.
- 3.2 Gli operatori devono garantire il monitoraggio dei seguenti parametri dell'acqua e il loro mantenimento entro i limiti stabiliti in funzione delle necessità specifiche delle specie per l'intera durata del viaggio:
 - a) ossigeno;
 - b) biossido di carbonio;
 - c) livello di ammoniaca;
 - d) temperatura.

4. Idoneità al trasporto

- 4.1. La capacità degli animali acquatici di sopportare lo stress legato al trasporto deve essere valutata in base allo stato di salute, alle manipolazioni precedenti e ai trasporti effettuati di recente.
- 4.2. I motivi principali per i quali gli animali acquatici devono essere ritenuti non idonei al trasporto sono i seguenti:
 - a) presenza di segni clinici di malattia;
 - b) lesioni fisiche significative o comportamenti anomali;

- c) esposizione recente a fattori di stress che incidono negativamente sul comportamento o sullo stato fisiologico (ad esempio temperature estreme, agenti chimici);
- d) durata insufficiente o eccessiva del digiuno.

5. Pratiche di carico

- 5.1. Gli operatori devono adottare le misure necessarie per evitare lesioni e inutili stress agli animali acquatici durante le operazioni di carico.
- 5.2. Al momento del carico devono essere valutati i seguenti elementi:
 - a) affollamento prima del carico;
 - b) attrezzature costruite o utilizzate in modo inadeguato;
 - c) variazioni significative della qualità dell'acqua, ad esempio per quanto riguarda la temperatura o altri parametri pertinenti.
- 5.3. Gli operatori devono garantire che la densità di animali acquatici presenti in un veicolo e/o contenitore sia mantenuta entro i limiti appropriati, tenendo conto delle necessità specifiche delle specie e dei dati scientifici disponibili.
- 5.4. Il carico deve essere effettuato da operatori dotati di conoscenze ed esperienza in merito al comportamento e ad altre caratteristiche degli animali acquatici al fine di garantirne il benessere.

6. Durante il trasporto

- 6.1. Durante il trasporto dovrebbero essere effettuate ispezioni periodiche per verificare che sia mantenuto un livello di benessere accettabile.
- 6.2. I conducenti o i guardiani devono monitorare la qualità dell'acqua ed effettuare gli adeguamenti necessari per garantire che i parametri di cui al punto 3.2 siano mantenuti entro i limiti appropriati, tenendo conto delle necessità specifiche delle specie.
- 6.3. I conducenti devono viaggiare in modo da ridurre al minimo i movimenti incontrollati degli animali acquatici che potrebbero comportare stress e causare lesioni.
- 6.4. In caso di emergenza sanitaria durante il trasporto, il conducente o un guardiano deve mettere in atto il piano d'emergenza.
- 6.5. Se durante il trasporto è necessario l'abbattimento degli animali acquatici, il conducente o il guardiano devono essere formati e in grado di effettuare l'abbattimento previo stordimento in modo che gli animali rimangano incoscienti fino alla morte.

7. Pratiche di scarico

- 7.1. I principi di buona manipolazione durante il carico si applicano anche durante lo scarico.
- 7.2. Gli operatori devono scaricare gli animali acquatici al più presto dopo l'arrivo a destinazione, dedicando tempo sufficiente all'operazione per evitare di arrecare danni agli animali.

7.3. Gli operatori devono prevedere un tempo sufficiente per l'acclimatazione di alcune specie in funzione delle loro necessità e prima di scaricare gli animali in acqua di qualità notevolmente diversa (in termini di temperatura, salinità, pH).

7.4. Gli operatori devono rimuovere gli animali acquatici moribondi o gravemente feriti e procedere all'abbattimento utilizzando un metodo adeguato alla specie e alle dimensioni dell'animale ed evitando sofferenze inutili.

8. Pratiche successive al trasporto

8.1. L'operatore incaricato di ricevere gli animali acquatici deve tenerli sotto stretta osservazione durante il periodo successivo al trasporto e conservare un'opportuna documentazione.

8.2. Gli animali acquatici che presentano segni clinici anomali devono essere isolati ed esaminati da un veterinario, che può raccomandare un trattamento, oppure devono essere abbattuti con un metodo che sia adeguato alla specie e alle dimensioni dell'animale e che eviti sofferenze inutili.

8.3. Gli operatori devono valutare i problemi significativi associati al trasporto e adottare misure di attenuazione per evitare che tali problemi si ripresentino.

ALLEGATO III

Modelli di cui agli articoli 14, 15, 16, 20, 25, 32, 38 e 47

1. MODELLO DI GIORNALE DI VIAGGIO PER TUTTI I LUNGH VIAGGI E PER I BREVI VIAGGI VERSO LUOGHI DI DESTINAZIONE IN UN PAESE TERZO

SEZIONE 1 – PIANIFICAZIONE			
1. ORGANIZZATORE⁽¹⁾			
1.1. Numero di autorizzazione dell'organizzatore			
1.2. Nome e indirizzo		1.3. Nome del responsabile del viaggio	
1.4. Telefono		1.5. Indirizzo e-mail	
2. TRASPORTATORE/I⁽¹⁾			
<u>2.1. Trasporto su strada</u> Nome Nome del responsabile Indirizzo Telefono E-mail Numero autorizzazione	<u>2.2. Trasporto via mare</u> Nome Nome del responsabile Indirizzo Telefono E-mail Numero autorizzazione	<u>2.3. Trasporto su rotaia</u> Nome Nome del responsabile Indirizzo Telefono E-mail Numero autorizzazione	<u>2.4. Trasporto per via aerea</u> Nome Nome del responsabile Indirizzo Telefono E-mail Numero autorizzazione
3. PIANO DI VIAGGIO⁽¹⁾			
3.1. Luogo e paese di PARTENZA		3.4. Luogo e paese di DESTINAZIONE	
3.2. Data		3.5. Data	
3.3. Ora		3.6. Ora	
3.7. Durata complessiva prevista (ore/giorni)	3.8. Specie/numero		3.9. Categorie/numero
			Animali non svezzati Peso:

		Età:	
		Femmine gravide	
		Stadio di gestazione:	
		Data dell'inseminazione:	
		Altro:	
		Numero totale di animali	
3.11. Numero del certificato o dei certificati veterinari			
3.12. Peso totale stimato della partita (in kg):			
3.13. Spazio totale previsto per la partita (in m ²):			
3.14. ELENCO DEI PUNTI DI RIPOSO, TRASFERIMENTO O USCITA PREVISTI			
3.14.1. Centro di raccolta Indirizzo Data/ora di arrivo prevista Durata (in ore)	3.14.2. Posto di controllo Indirizzo Data/ora di arrivo prevista Durata (in ore)	3.14.3. Punto di uscita Indirizzo Ora di arrivo prevista Durata (in ore)	3.14.4. Ricambio dell'acqua per il trasporto di specie acquatiche
4. DICHIARAZIONE DELL'ORGANIZZATORE			
Il sottoscritto organizzatore dichiara di essere responsabile dell'organizzazione del viaggio summenzionato e di avere preso opportune disposizioni per salvaguardare il benessere degli animali nel corso dell'intero viaggio conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/XX.			
Convalida da parte dell'organizzatore			
5. AUTORITÀ CHE APPROVA IL GIORNALE DI VIAGGIO⁽²⁾			
5.1. Nome e indirizzo dell'autorità		5.2. Telefono	
5.3. E-mail		5.4. Timbro ufficiale	
5.5. Nome e firma del funzionario			
6. DECISIONE⁽²⁾			
☐ APPROVATO Data ☐ RESPINTO Data Motivazione			

⁽¹⁾ Compilato dall'organizzatore

⁽²⁾ Compilato dall'autorità competente

SEZIONE 2 - LUOGO DI PARTENZA	
1. DETENTORE NEL LUOGO DI PARTENZA⁽³⁾	
1.1. Nome e indirizzo	1.2. Nome del responsabile
1.3. Telefono	1.4. Indirizzo e-mail
2. CARICO⁽³⁾	
2.1. Luogo e Stato membro/paese di partenza	2.2. Data e ora del caricamento del primo animale
2.3. Numero di animali caricati per specie	
2.4. Numero di animali caricati per categoria: Femmine gravide Stadio di gestazione/data dell'inseminazione Animali non svezzati	
2.5. Numero totale di animali	
3. DICHIARAZIONE DEL DETENTORE	
3.1. Il sottoscritto detentore degli animali nel luogo di partenza dichiara di essere stato presente al caricamento degli animali. Per quanto a sua conoscenza, al momento del carico, gli animali summenzionati erano idonei al trasporto e le strutture e procedure per accudire gli animali erano conformi al regolamento (UE) 2023/XX sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.	
Convalida da parte del detentore nel luogo di partenza ⁽³⁾	
4. DICHIARAZIONE DEL CONDUCENTE	
4.1. Il sottoscritto conducente del mezzo di trasporto degli animali dichiara di essere stato presente al caricamento degli animali. Per quanto a sua conoscenza, al momento del carico, nessuno degli animali caricati sul mezzo di trasporto era visibilmente non idoneo al trasporto e le strutture e le procedure per accudire gli animali erano conformi al regolamento (UE) 2023/XX sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.	
Convalida da parte del conducente nel luogo di partenza ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilato dal detentore nel luogo di partenza

⁽⁴⁾ Compilato dal conducente

SEZIONE 3 – LUOGO DI DESTINAZIONE
1. DETENTORE NEL LUOGO DI DESTINAZIONE⁽⁵⁾

1.1. Nome e indirizzo	1.2. Nome del responsabile	
1.3. Telefono	1.4. Indirizzo e-mail	
2. CONDUCENTE/GUARDIANO⁽⁴⁾		
3. VETERINARIANO UFFICIALE (se presente)⁽⁶⁾		
4. DATA E ORA DI ARRIVO⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
5. CONTROLLI ESEGUITI^{(5),(6)}		
Controlli	Esito dei controlli	
	Conformità	Non conformità
Numero di autorizzazione del trasportatore		
Conducente Numero del certificato di idoneità		
Identificazione del mezzo di trasporto		
Spazio disponibile: spazio medio/animale in m ²		
Registrazioni sul giornale di viaggio e limiti relativi al tempo di viaggio		
5. INDICATORI⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
5.1 Numero totale di animali	5.3 Numero totale di animali feriti durante il trasporto	
5.2 Numero totale di animali morti all'arrivo	5.4. Segni di stress da calore/freddo, fame o sete sì/no	
6. DICHIARAZIONE DEL DETENTORE		
Il sottoscritto detentore degli animali nel luogo di destinazione dichiara di avere controllato la partita di animali in questione. Per quanto a sua conoscenza al momento del controllo sono state fatte le constatazioni di cui sopra.		
Convalida da parte del detentore nel luogo di partenza ⁽⁵⁾		
7. DICHIARAZIONE DEL CONDUCENTE		
Il sottoscritto conducente del mezzo di trasporto degli animali dichiara di essere stato presente alle operazioni di scarico degli animali. Il sottoscritto concorda con i risultati della valutazione delle condizioni degli animali registrata nella presente sezione del giornale di viaggio.		
Convalida da parte del conducente nel luogo di partenza ⁽⁴⁾		

⁽⁵⁾ Compilato dal detentore nel luogo di destinazione

⁽⁶⁾ Compilato da un veterinario ufficiale se presente in loco

SEZIONE 4 - DICHIARAZIONE DEL TRASPORTATORE ⁽⁴⁾						
Itinerario effettivo - Punti di riposo, trasferimento o uscita						
Luogo e indirizzo	Arrivo		Partenza		Durata della sosta	Motivo
	Data	Ora	Data	Ora		

SEZIONE 5 — RELAZIONE SULLE ANOMALIE ^{(4), (5), (6)}	
<i>da compilare a cura di conducenti/guardiani, detentori o veterinari ufficiali – si possono compilare più relazioni</i>	
1. Nome, funzione e indirizzo del DICHIARANTE	
2. Luogo e Stato membro in cui è stata riscontrata l'anomalia	3. Data e ora in cui è stata riscontrata l'anomalia
4. TIPO DI ANOMALIA/E ai sensi del regolamento (UE) 2023/XX	
4.1. Idoneità al trasporto (1) 4.1.2 animali con zoppia che non sono in grado di spostarsi autonomamente; 4.1.3 animali che presentano lesioni; 4.1.4 femmine gravide che hanno superato l'80 % del periodo di gestazione previsto 4.1.5 animali neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato; 4.1.6 suini di meno di tre settimane; 4.1.7 agnelli di meno di 10 giorni; 4.1.8 vitelli non svezzati di meno di cinque settimane; 4.1.9 vitelli non svezzati di peso inferiore a 50 kg; 4.1.10 cani e gatti di meno di 12 settimane; 4.1.11 cervidi nel periodo di rinnovo delle corna 4.1.12 altri (specificare)	
4.2. Mezzo di trasporto	

4.3. Pratiche di trasporto
4.4. Limiti relativi al tempo di viaggio
4.5. Periodi di riposo
4.6. Spazio disponibile
4.7. Autorizzazione del trasportatore
4.8. Certificato di idoneità del conducente
4.9. Registrazioni sul giornale di viaggio
4.10. Disposizioni aggiuntive per i lunghi viaggi
4.10. Altro
4.11. Osservazioni:
5. Il sottoscritto dichiara di avere controllato la partita degli animali summenzionati e di avere formulato le riserve menzionate nella presente relazione per quanto concerne la conformità al regolamento (UE) 2023/XX sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
7. Convalida del dichiarante

2. MODELLO DI GIORNALE DI VIAGGIO PER BREVI VIAGGI

GIORNALE DI VIAGGIO PER BREVI VIAGGI			
1. ORGANIZZATORE			
1.1. Nome e indirizzo ^(a) ^(b)		1.2. Nome del responsabile del viaggio	
1.3. Telefono		1.4. Indirizzo e-mail	
2. TRASPORTATORE/I			
<u>2.1. Trasporto su strada</u>	<u>2.2. Trasporto via mare</u>	<u>2.3. Trasporto su rotaia</u>	<u>2.4. Trasporto per via aerea</u>
Nome	Nome	Nome	Nome
Nome del responsabile	Nome del responsabile	Nome del responsabile	Nome del responsabile
Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo
Telefono	Telefono	Telefono	Telefono
E-mail	E-mail	E-mail	E-mail
Numero autorizzazione	Numero autorizzazione	Numero autorizzazione	Numero autorizzazione
3. PIANO DI VIAGGIO			

3.1. Luogo e paese di PARTENZA		3.4. Luogo e paese di DESTINAZIONE	
		☐ Macello ☐ Altro	
3.2. Data		3.5. Data	
3.3. Ora		3.6. Ora	
3.7. Durata complessiva prevista (ore)	3.8. Specie/numero	3.9. Categorie/numero	
		Animali non svezzati	
		Peso:	
		Età:	
		Femmine gravide	
		Stadio di gestazione:	
		Data dell'inseminazione:	
		Altro:	
		Numero totale di animali	
3.11. Numero del certificato o dei certificati veterinari			
3.12. Peso totale stimato della partita (in kg):			
3.13. Spazio totale previsto per la partita (in m ²):			
4. DICHIARAZIONE DELL'ORGANIZZATORE			
Il sottoscritto organizzatore dichiara di essere responsabile dell'organizzazione del viaggio summenzionato e di avere preso opportune disposizioni per salvaguardare il benessere degli animali nel corso dell'intero viaggio conformemente al regolamento (UE) 2023/XX.			
Convalida dell'organizzatore			

ALLEGATO IV

Modello di attestato di cui agli articoli 32 e 47

Attestato relativo all'accettazione della documentazione per il trasporto di animali verso un paese terzo			
1. Autorità che firma l'attestato (nome dell'autorità competente e paese):			
Identificazione del mezzo di trasporto			
Paese di omologazione/rinnovo dell'omologazione:		Data di omologazione/rinnovo dell'omologazione:	
Nome del comandante/conducente:		Numero del certificato di omologazione:	
2. Partenza e destinazione			
2.1. Punto di uscita e paese di PARTENZA:		2.2. Luogo e paese di DESTINAZIONE:	
2.1.1. Data	2.1.2. Ora	2.2.1. Data	2.2.1. Ora
2.1.3. Specie e categorie		2.1.4. Numero di animali per specie	
3. Attestato			
Il sottoscritto veterinario ufficiale dell'autorità competente del porto marittimo di destinazione dichiara che la documentazione presentata dall'organizzatore dell'UE, comprendente in particolare: - un modello del certificato o dei certificati sanitari destinati ad accompagnare le partite; - eventuali ulteriori dettagli relativi agli attestati di sanità animale che saranno forniti nel certificato o nei certificati sanitari definitivi che accompagnano le partite (quali i risultati dei test per l'individuazione di determinate malattie, le indicazioni dettagliate della regione di provenienza degli animali); - se del caso, una copia della licenza di importazione; - documentazione indicante il nome dell'esportatore, il nome della nave, il porto di carico, il porto di destinazione, la data prevista di arrivo nel porto di destinazione, il numero di animali che saranno trasportati nella nave adibita al trasporto di bestiame, la specie e il sesso degli animali e la finalità a cui essi sono destinati, offre adeguate garanzie in materia di salute e benessere degli animali e soddisfa i requisiti [di importazione] applicabili all'importazione nel paese di destinazione summenzionato.			
4. Autorità			
4.1. Nome dell'autorità		4.2. Indirizzo dell'autorità	
4.3. Numero di telefono dell'autorità		4.4. Indirizzo e-mail dell'autorità	

4.5. Data	4.6. Luogo
4.8. Timbro	

ALLEGATO V

Formulari di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13

1. SEZIONE 1: AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANIZZATORE DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6

1. NUMERO DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANIZZATORE ⁽¹⁾		
2. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANIZZATORE ⁽²⁾		
2.1. Nome della società (se del caso)	2.2. Nome del responsabile	2.2. Indirizzo
2.3. Città	2.4. Codice postale	2.5. Stato membro
2.6. Telefono	2.8. E-mail	
3. PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE ⁽²⁾		
Specie di animali: Categorie di animali:	Tipo di trasporto: su strada - su rotaia – via mare - via aerea Trasporti verso: UE - paesi terzi	
4. AUTORITÀ CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE ⁽¹⁾		
4.1. Nome e indirizzo dell'autorità	4.2. Telefono	
4.4. E-mail	4.5. Timbro ufficiale	
4.8. Nome e firma del funzionario		
5. DECISIONE ⁽¹⁾		
5.1. Autorizzazione		
☐ Concessa	Data dell'autorizzazione	Data di scadenza
☐ Negata	Data	Motivazione
☐ Sospesa	Data	Motivazione
☐ Revocata	Data	Motivazione
5.2. Certificazione per il trasporto verso paesi terzi		
☐ Rilasciata	Data	Data di scadenza
Numero del certificato:		Organismo di certificazione:
☐ Sospesa	Data	Motivazione
☐ Revocata	Data	Motivazione

⁽¹⁾ Sezioni 1, 4 e 5 da compilarsi a cura dell'autorità competente

⁽²⁾ Sezioni 2 e 3 compilate dal richiedente

2. SEZIONE 2: AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE DI CUI AGLI ARTICOLI 7, 8 E 9

1. NUMERO DI AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE ⁽³⁾		TIPO 1: NON VALIDA PER I LUNGI VIAGGI
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE ⁽⁴⁾		
2.1. Nome della società	2.2. Nome del responsabile	2.2. Indirizzo
2.3. Città	2.4. Codice postale	2.5. Stato membro
2.6. Telefono	2.8. E-mail	
3. PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE ⁽⁴⁾		
Specie di animali: Categorie di animali:		Tipo di trasporto: su strada - su rotaia – via mare - via aerea
4. AUTORITÀ CHE RILASCIÀ L'AUTORIZZAZIONE ⁽³⁾		
4.1. Nome e indirizzo dell'autorità	4.2. Telefono	
4.4. E-mail	4.5. Timbro ufficiale	
4.8. Nome e firma del funzionario		
5. DECISIONE ⁽³⁾		
5.1. Autorizzazione		
☐ Concessa	Data dell'autorizzazione	Data di scadenza
☐ Negata	Data	Motivazione
☐ Sospesa	Data	Motivazione
☐ Revocata	Data	Motivazione

⁽³⁾Sezioni 1, 4 e 5 da compilarsi a cura dell'autorità competente

⁽⁴⁾Sezioni 2 e 3 compilate dal richiedente

3. SEZIONE 3: AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 9

1. NUMERO DI AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE ⁽⁵⁾		TIPO 2: VALIDA PER TUTTI I TIPI DI VIAGGIO
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE ⁽⁶⁾		
2.1. Nome della società	2.2. Nome del responsabile	2.3. Indirizzo
2.4. Città	2.5. Codice postale	2.6. Stato membro

2.7. Telefono	2.8. E-mail
3. PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE ⁽⁶⁾	
3.1. Specie di animali: 3.2. Categorie di animali:	3.3. Tipo di trasporto: su strada - su rotaia – via mare - via aerea
4. AUTORITÀ CHE RILASCIÀ L'AUTORIZZAZIONE ⁽⁵⁾	
4.1. Nome e indirizzo dell'autorità	4.2. Telefono
4.4. E-mail	4.5. Timbro ufficiale
4.8. Nome e firma del funzionario	
5. DECISIONE ⁽⁵⁾	
5.1. Autorizzazione ☐ Concessa Data dell'autorizzazione Data di scadenza ☐ Negata Data Motivazione ☐ Sospesa Data Motivazione ☐ Revocata Data Motivazione	

⁽⁵⁾Sezioni 1, 4 e 5 da compilarsi a cura dell'autorità competente

⁽⁶⁾Sezioni 2 e 3 compilate dal richiedente

4. SEZIONE 4: CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER I CONDUCENTI, I GUARDIANI E GLI ADDETTI AL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 38⁽⁷⁾

1. IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE/GUARDIANO		
1.1.Cognome		
1.2.Nome		
1.3.Data di nascita	1.4.Luogo e paese di nascita	1.5.Nazionalità
2. AUTORITÀ CHE RILASCIÀ IL CERTIFICATO		
2.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato		
2.2. Telefono	2.3. E-mail	
3.4. Nome e firma del funzionario	3.5. Timbro ufficiale	
4. ESAME		
4.1. Limitazioni: specie/categorie di animali		
4.2. Data dell'esame	4.3. Superato/non superato	

5. AUTORIZZAZIONE

☐ Concessa	Data dell'autorizzazione	Data di scadenza
☐ Negata	Data	Motivazione
☐ Sospesa	Data	Motivazione
☐ Revocata	Data	Motivazione

⁽⁷⁾ Compilato dall'autorità competente

**5. SEZIONE 5: CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA
PER I LUNGI VIAGGI DI CUI ALL'ARTICOLO 12**

1. NUMERO DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE ⁽⁸⁾		
2. IDENTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO ⁽⁹⁾		
2.1. Nome della società	2.2. Nome del responsabile	2.3. Indirizzo
2.4. Città	2.5. Codice postale	2.6. Stato membro/paese
2.7. Telefono		2.8. E-mail
3. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO ⁽⁹⁾		
3.1. Numero di identificazione del veicolo		3.2. Numero di targa
3.4. Numero massimo di piani		3.5. Superficie massima
3.6. Costruttore		3.7. Specie/categorie da trasportare
4. AUTORITÀ CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE ⁽⁸⁾		
4.1. Nome e indirizzo dell'autorità		4.2. Telefono
4.4. E-mail		4.5. Timbro ufficiale
5. ISPEZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO ⁽⁸⁾		
Data:		Organismo che effettua l'ispezione:
Mezzo di trasporto conforme: SÌ/NO		
6. DECISIONE ⁽⁸⁾		
6.1. Certificato di omologazione		
☐ Concesso	Data dell'autorizzazione	Data di scadenza
☐ Negato	Data	Motivazione
☐ Sospeso	Data	Motivazione

☐ Revocato	Data	Motivazione
6.2. Limitazioni dell'omologazione		

⁽⁸⁾Sezioni 1, 4, 5 e 6 da compilarsi a cura dell'autorità competente

⁽⁹⁾ Sezioni 2 e 3 da compilarsi a cura del richiedente

6. SEZIONE 6: CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DELLE NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI BESTIAME DI CUI ALL'ARTICOLO 13

1. NUMERO DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE ⁽¹⁰⁾		
2. IDENTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO ⁽¹¹⁾		
2.1. Nome della società	2.2. Nome del responsabile	2.3. Indirizzo
2.4. Città	2.5. Codice postale	2.6. Stato membro/paese
2.7. Telefono		2.8. E-mail
3. IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE ⁽¹¹⁾		
3.1. Numero IMO		3.2. Stato di bandiera
3.4. Numero massimo di ponti		3.5. Superficie massima
3.6. Numero di identificazione THETIS		
3.7. Specie/categorie da trasportare		
4. AUTORITÀ CHE RILASCI L'AUTORIZZAZIONE ⁽¹⁰⁾		
4.1. Nome e indirizzo dell'autorità		4.2. Telefono
4.4. E-mail		4.5. Timbro ufficiale
5. ISPEZIONE DELLA NAVE ⁽¹¹⁾		
Data:		Organismo che effettua l'ispezione:
Nave conforme: SÌ/NO		
6. DECISIONE ⁽¹¹⁾		
6.1. Certificato di omologazione		
☐ Concesso	Data dell'autorizzazione	Data di scadenza
☐ Negato	Data	Motivazione
☐ Sospeso	Data	Motivazione
☐ Revocato	Data	Motivazione

⁽¹⁰⁾ Sezioni 1, 4, 5 e 6 da compilarsi a cura dell'autorità competente

⁽¹¹⁾ Sezioni 2 e 3 da compilarsi a cura del richiedente

ALLEGATO VI
di cui all'articolo 56
TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1/2005

Regolamento (CE) n. 1/2005	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 47
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 6
Articolo 1, paragrafo 5	Articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b)
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	-
Articolo 5, paragrafo 1	-
Articolo 5, paragrafo 2	-
Articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 14, paragrafo 3, lettere b) e d)
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 15
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 10 e articolo 18, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 7	-
Articolo 6, paragrafo 9	Articolo 24
Articolo 7	Articolo 110

Articolo 8	Articoli 17, 20 e 25
Articolo 9	Articolo 22
Articolo 10	Articolo 8
Articolo 11, paragrafi 1 e 3	Articolo 9
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 24
Articolo 12	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 13	Articolo 9
Articolo 17	Articoli 10, 22 e 37
Articolo 18	Articolo 12
Articolo 19	Articolo 13
Articolo 20	Articolo 40
Articolo 22	Articolo 23
Articolo 25	Articoli da 42 a 45
Articolo 29	-
Articolo 30, paragrafo 1	Articoli 47 e 48
Articolo 30, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 8
Articolo 30, paragrafo 3	-
Articolo 30, paragrafo 4	-
Articolo 30, paragrafo 5	-
Articolo 30, paragrafo 6	-
Articolo 30, paragrafo 7	Articolo 55
Articolo 30, paragrafo 8	-
Articolo 31	Articolo 49
Articolo 32	Articolo 54
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Articolo 15 e allegato III

Allegato III	Allegato V
Allegato IV	Articolo 37
Allegato V	-
Allegato VI	Articolo 11, paragrafo 4